

LIBRO UNDICESIMO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

TITOLO III Rogatorie internazionali

CAPO I
ROGATORIE DALL'ESTERO

L'art. 723 c.p. è sostituito dal seguente articolo.

Art. 723. Poteri del ministro della giustizia.

1- Il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea è esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea.

2- Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3- [In ogni caso il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.]¹

4- Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

5- Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

6- In caso di esercizio del potere di cui ai commi precedenti, il Ministro dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.

L'art. 724 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 724.
Procedimento di esecuzione

¹ Per la valutazione del ministro. Questa clausola di non discriminazione non è prevista nella delega tuttavia potrebbe essere opportuno mantenerla, considerato che l'eventuale contrasto con la delega è bilanciato dal rispetto della CEDU e fermo restando che c'è una duplicazione rispetto alla valutazione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe risultare poco opportuna anche considerato che la delega sembra voler evitare una sovrapposizione delle valutazioni.

1- Le richieste di assistenza giudiziaria per attività di indagine, di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, al Procuratore distrettuale del luogo nel quale si deve procedere.

2- Se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore distrettuale presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Quando non è previsto l'intervento del giudice, il procuratore distrettuale dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

3- Quando si deve procedere in differenti distretti, è competente:

a)- se è previsto l'intervento del giudice, il Procuratore del distretto nel quale deve svolgersi l'atto ovvero, in caso di più atti in differenti distretti, quello che per primo ha ricevuto la richiesta.

b)- se non è previsto l'intervento del giudice, il Procuratore del distretto nel quale deve svolgersi il maggior numero di atti, ovvero, in caso di pari numero di atti, quello che per primo ha ricevuto la richiesta.

4- Quando non è previsto l'intervento del giudice, se il Procuratore distrettuale ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti al Procuratore distrettuale competente; in caso di contrasto si applicano gli artt. 54 e seguenti. Quando è previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 c.p.p., in quanto compatibili. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

6 - Il procuratore distrettuale decide sull'ammissibilità della richiesta, entro trenta giorni dal suo ricevimento, con decreto motivato con il quale dispone l'esecuzione degli atti richiesti. Il decreto è impugnabile da parte dell'interessato, anche per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5, entro cinque giorni dal momento in cui ha conoscenza degli atti mediante incidente di esecuzione. Il giudice decide entro 10 giorni dalla proposizione dell'incidente di esecuzione.

7- L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

8- Il Procuratore della Repubblica individuato ai sensi dei commi precedenti trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

L'ART. 725 C.P.P. È SOSTITUITO DAL SEGUENTE ARTICOLO

Art. 725

Esecuzione delle rogatorie

1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. L'autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti dello Stato richiedente, periti e difensori delle parti alle attività da compiersi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia, se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea.
3. Se durante l'esecuzione della rogatoria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informa senza ritardo l'autorità richiedente affinché questa possa presentare eventuali richieste complementari.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 724.

NON MODIFICATO

Art. 726.

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera.

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

NON MODIFICATO

726 bis

Notifica diretta all'interessato.

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

NON MODIFICATO

Art. 726-ter

Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, la richiesta è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, comma 5 e 7, e 725, comma 1.

DOPO L'ART. 726 TER SONO INSERITI I SEGUENTI ARTICOLI:

CAPO I BIS

FORME PARTICOLARI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA.

Art. 726 quater

Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute

- 1-Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute, e alle eventuali esigenze di sicurezza.
2. In caso di accoglimento il Ministro indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
- 3- Le modalità pratiche del trasferimento, compresi i dettagli della detenzione nello Stato richiedente, sono concordati tra le autorità giudiziarie interessate.
4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se:
 - a) la persona detenuta non vi acconsente;
 - b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.
5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento.
6. L'immunità prevista dal comma precedente cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
7. Il transito attraverso il territorio di un altro Stato deve essere autorizzato da quest'ultimo, previa domanda corredata dei documenti necessari.
8. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorità giudiziaria dello Stato ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio italiano si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

Art. 726 quinquies

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. La domanda di assistenza giudiziaria, può avere ad oggetto l'audizione, davanti all'autorità giudiziaria straniera, di un testimone, di un perito, di un imputato o di una persona sottoposta ad indagini che si trovi nello Stato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.
2. L'attività è rifiutata se:
 - a) la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso;
 - b) l'esecuzione dell'atto è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato.
3. Le modalità pratiche dell'audizione, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona da ascoltare, sono concordate dall'autorità giudiziaria con l'autorità richiedente.
4. La persona da sentire è convocata secondo le norme del codice di procedura penale e, ove necessario, è assistita da un interprete.
5. Prima di procedere all'esecuzione dell'atto, l'autorità giudiziaria provvede all'identificazione della persona da ascoltare.
6. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e gli esperti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente.

7. L'audizione è direttamente condotta dall'autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

8. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria redige processo verbale che attesta la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti all'atto, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Il processo verbale è trasmesso all'autorità richiedente.

9. Nel caso in cui la persona ascoltata in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiari il falso, è punita secondo la normativa italiana.

Art. 726 sexies

Audizione mediante teleconferenza

1. Quando la persona che si trova nel territorio dello Stato deve essere ascoltata in qualità di testimone o di esperto dalle autorità competenti di altro Stato e la persona non può comparire, o la sua comparizione non è opportuna, l'audizione è condotta mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 726 quinquies, in quanto compatibili.

-

-

art. 726 septies

Attività di indagine sotto copertura

1. L'attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia di un altro Stato sul territorio nazionale è consentita, nei casi previsti dalla legge, in conformità con gli accordi internazionali e a condizione di reciprocità.

2. Sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria straniera provvede il procuratore distrettuale che procede ad indagini collegate, ovvero, qualora non siano in corso tali indagini, il procuratore della Repubblica distrettuale competente in relazione al luogo in cui deve avere inizio l'attività sotto copertura.

3. Della richiesta e delle determinazioni assunte deve essere data immediata comunicazione al procuratore generale presso la Corte d'appello e, per i reati indicati dall'articolo 51 co. 3 bis e 3 quater, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono avvenire con modalità che impediscano di risalire all'identità dei partecipi all'operazione o che possono compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione stessa.

5. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi in vigore.

6. Al personale di polizia ed agli eventuali ausiliari che svolgono attività sotto copertura si applicano le cause di non punibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati.

art.726 octies

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. In conformità con gli accordi internazionali, l'autorità giudiziaria, può, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, su richiesta di uno Stato estero, con decreto motivato ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o l'arresto degli autori del reato.
2. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3 quater, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Analoga comunicazione è data anche all'autorità richiedente.

Art. 726 nonies
Responsabilità riguardo ai funzionari.

1. Lo Stato estero i cui funzionari, conformemente agli articoli di cui al presente titolo, operano sul territorio nazionale, è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, in base alle norme vigenti
2. Alla riparazione dei danni di cui al comma precedente provvede lo Stato, alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. Lo Stato di cui al comma 1 rimborsa integralmente le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
3. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il comma 2, lo Stato rinuncia, nel caso previsto al comma 1, al risarcimento dei danni subiti.
4. Nel corso delle operazioni svolte sul territorio nazionale, di cui agli articoli precedenti, i funzionari di uno Stato membro sono assimilati ai funzionari italiani per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

CAPO II
ROGATORIE ALL'ESTERO

I COMMII 1 E 2 E 5 BIS SONO SOSTITUITI COME SEGUE

Art. 727.
Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

- 1-Salvo che le convenzioni internazionali prevedano la trasmissione diretta tra autorità giudiziaria, le rogatorie dell'autorità giudiziaria dirette alle autorità straniere per indagini, per attività di acquisizione probatoria, notificazione e comunicazioni sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorità estera. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento in cui l'autorità straniera dà corso all'attività richiesta.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro della giustizia.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

5-bis Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, indica le modalità necessarie per l'utilizzazione processuale degli atti.

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

NON MODIFICATO

Art. 728.

Immunità temporanea della persona citata

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

L' ART 729 C.P. È SOSTITUITO DAL SEGUENTE ARTICOLO

Art. 729.

Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria.

1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Se lo stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dalla legge processuale italiana.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 2.

4- Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

DOPO L'ART. 729 C.P.P. SONO INSERITI I SEGUENTI ARTICOLI:

Art. 729 bis

Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere

1- La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2- L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di un altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi.

CAPO II BIS FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA.

Art. 729 ter

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute ai fini di un atto d'indagine.

1. L'autorità giudiziaria può richiedere la comparizione di una persona detenuta in un altro Stato ai fini del compimento di un atto processuale per il quale si renda necessaria la presenza di tale soggetto per raccogliere elementi di prova.

2. Il detenuto temporaneamente trasferito deve essere riconsegnato entro il termine indicato dall'autorità richiesta.

3. Le modalità del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione e i termini entro i quali deve essere trasferita nel territorio italiano e ricondotta nello Stato da cui proviene, sono concordati tra l'autorità di quest'ultimo Stato e l'autorità italiana. In ogni caso, è fatto obbligo di tener conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall'autorità dello Stato richiesto.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorità straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento. L'immunità cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato estero trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 729 quater

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore, l'autorità giudiziaria dispone che l'audizione di una persona sottoposta ad indagini o la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o dell'esperto, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

2. Ove la richiesta abbia ad oggetto l'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato è necessaria la presenza nel luogo di esecuzione del difensore. L'atto non può essere eseguito nel caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato non presti il consenso.

3. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità destinataria della richiesta le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare le modalità chiede all'autorità straniera di impegnarsi a:

a) notificare alla persona informata sui fatti, al testimone, al consulente o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

b) citare la persona sottoposta a indagine o l'imputato a comparire all'audizione;

- c) informare tali persone dei diritti loro riconosciuti dal nostro ordinamento, in tempo utile affinché possano esercitare il diritto di difesa;
 - d) provvedere all'identificazione della persona citata.
4. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi di cui ai commi precedenti, l'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato destinatario della richiesta i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza.
5. L'autorità giudiziaria italiana redige verbale delle attività svolte.

Art. 729 quinquies
Audizione mediante teleconferenza

1. Su accordo delle parti, quando una persona che si trova nel territorio di uno Stato estero deve essere ascoltata in qualità di testimone o di esperto, l'autorità giudiziaria richiede l'audizione di tali soggetti mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 729 quater, in quanto compatibili.

Art. 729 sexies
Costituzione di squadre investigative comuni

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, il procuratore distrettuale può concordare con le competenti autorità straniere, la costituzione di squadre investigative comuni, dandone comunicazione al Ministro della giustizia.
2. Della squadra investigativa comune possono fare parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, uno dei quali, in tal caso, la dirige quando opera sul territorio nazionale.

Art. 729 septies
Coordinamento delle attività delle squadre comuni

1. La proposta di costituzione della squadra investigativa comune è comunicata al titolare delle funzioni di coordinamento investigativo.
2. Nel caso di indagini collegate è necessaria ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, la preventiva intesa degli uffici del pubblico ministero interessati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 371, comma 1.
3. In caso di contrasti si applicano per l'individuazione della competenza e per la loro risoluzione i criteri di cui all'art. 724, commi 3 e 4

Art. 729 octies
Attività della squadra investigativa comune

1. Quando la squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato si applica la normativa italiana; quando opera sul territorio di uno Stato estero, si applica la normativa di tale Stato.
2. I verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla squadra investigativa comune sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
3. Gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune sono utilizzabili alle condizioni e nei limiti dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana.

Art. 729 nonies

Informazioni nella disponibilità dei componenti della squadra

1. Ove **non** diversamente disposto dalla convenzione applicabile, i componenti della squadra investigativa comune possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra le informazioni già disponibili nello Stato di appartenenza.
2. Le informazioni legittimamente ottenute dai singoli componenti della squadra investigativa comune nel corso dell'attività di quest'ultima, se non altrimenti reperibili dall'autorità giudiziaria, possono essere utilizzate:
 - a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra o successivamente concordati;
 - b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
 - c) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte.
3. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune può negare il consenso previsto dalla lettera c) del comma precedente soltanto in caso di grave pregiudizio per le indagini in corso ovvero richiedere all'autorità competente degli altri Stati coinvolti nella squadra di ritardare, per un tempo non superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
4. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma precedente, le condizioni richieste dall'autorità degli altri Stati per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

art. 729 decies

Attività di indagine sotto copertura

1. L'autorità giudiziaria può richiedere di svolgere attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia sul territorio di un altro Stato, in conformità con gli accordi internazionali.
2. Della richiesta e delle determinazioni assunte dall'autorità straniera deve essere data immediata comunicazione, al procuratore generale presso la Corte d'appello e, nei casi dei reati indicati dall'articolo 51 co. 3 bis e 3 quater, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono avvenire con modalità che impediscano di risalire all'identità dei partecipi all'operazione o che possono compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione stessa.
4. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi applicabili.

Art. 729 undecies

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. In conformità con gli accordi internazionali, l'autorità giudiziaria può richiedere ad uno Stato estero, con decreto motivato, di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o l'arresto degli autori del reato, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

2. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'Appello ovvero, nei casi di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3 quater, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.